

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

_I.I.S.S. GIUSEPPE MAGNAGHI

DELIBERA N°22 DEL 15 APRILE 2014

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il DPR 416/75 istitutivo del Consiglio di Istituto come ripreso dal Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

CONSIDERATE le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 per la definizione dei suoi compiti e del suo funzionamento";

VISTA la C.M. 105/1975 che fornisce un modello di regolamento del Consiglio di Istituto tipo;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, relativa a "Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto";

VISTO il DPR 275/99 che regola l'autonomia scolastica e testi seguenti;

CONSIDERATO che l'Organo trae forza dalla sua collegialità e che in esso tutti i membri hanno eguali poteri, si trovano su un piano di eguaglianza giuridica e al di fuori di ogni rapporto gerarchico, anche nei confronti del Presidente dell'Organo

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Parte Prima. Del Consiglio

Articolo 1

Della prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico che la presiede per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva del Consiglio.

2. Nell'ordine del giorno della prima seduta possono essere altresì considerati altri argomenti ed effettuate le relative delibere, laddove tali argomenti non si ritiene richiedano lavori preparatori da parte della Giunta e allo scopo di assecondare il corretto ritmo di svolgimento della vita scolastica.

Articolo 2

Dell'elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto tra i membri rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto che sono tutti candidati.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

3. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto.

4. L'elezione del Presidente avviene con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio nella prima votazione. Qualora la prima votazione non abbia espresso una maggioranza assoluta, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti e si vota sino a raggiungere il risultato utile per uno dei candidati.

In caso di parità di voti è eletto il genitore più anziano.

Articolo 3

Dell'elezione del Vice Presidente

1. Il Consiglio elegge un Vice Presidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio e secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
2. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le sue attribuzioni come previste dal seguente articolo 4 del Regolamento.
3. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.

Articolo 4

Delle attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne assicura il regolare funzionamento, prendendo le necessarie iniziative, anche in osservanza al presente Regolamento, per assicurare l'ordinato svolgimento delle sedute.
2. Convoca e presiede il Consiglio. In sua assenza presiede il Vice Presidente e, in assenza anche di questa figura, il Consigliere più anziano a prescindere dalla componente a cui appartiene.
4. Individua il luogo di riunione del Consiglio secondo le caratteristiche richiamate da questo regolamento all'art. 21.
3. Può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare allo spettatore che in qualunque modo interferisca nel lavoro dei Consiglieri di allontanarsi.
4. Affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso, obbligatoriamente maggiorenne, secondo le modalità previste dal successivo art. 5 comma 1.
5. Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio.

Articolo 5

Del Segretario del Consiglio e delle sue attribuzioni

1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il Segretario per l'intera durata dell'Organo o anche per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta. Il Presidente può sempre modificare la scelta iniziale.
2. Laddove non sia prevista la rotazione dell'incarico, in caso di assenza del Segretario, il Presidente chiamerà un altro membro del Consiglio a svolgere la funzione di Segretario per quella seduta.
3. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta in forma integrale e in forma di estratto con omissis e lo consegna nelle mani del Dirigente scolastico per tutti gli usi amministrativi previsti. (l'estratto se necessario)

4. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione delle comunicazioni di convocazione dei membri e il relativo invio, la produzione digitale o cartacea delle documentazioni necessarie per la seduta, la duplicazione e la conservazione agli atti del verbale consegnato dal Segretario al Dirigente, la predisposizione e conservazione degli allegati definitivi, la pubblicazione del verbale all'albo pretorio, saranno svolte, su indicazione del Dirigente scolastico e per ordine del Presidente, dal personale addetto dell'Ufficio di Segreteria della scuola.

Articolo 6

Della Giunta Esecutiva e delle sue attribuzioni

1. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza anche relativa dei votanti nel corso della prima convocazione del Consiglio che elegge nel suo seno un rappresentante obbligatoriamente maggiorenne per ogni componente. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico e il Direttore ai servizi che svolge funzione di Segretario.
2. La votazione è a scrutinio segreto e si vota sino a raggiungere un risultato utile per ciascuno dei candidati.
3. All'elezione di un candidato per ciascuna componente elettiva partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto, anche i Consiglieri minorenni, a prescindere dalla componente di appartenenza del votante.
4. In caso di parità di voti cessano le votazioni e risulta eletto il Consigliere più anziano della relativa componente.
5. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, in particolare relativamente al programma annuale ed al conto consuntivo, predisponendo il materiale necessario ad una corretta informazione dei Consiglieri.
6. La Giunta Esecutiva viene convocata dal Dirigente scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con indicazione dell'O.d.G.
7. La Giunta Esecutiva non ha potere deliberante nemmeno in casi di urgenza e non può essere delegata dal Consiglio di Istituto a deliberare.

Articolo 7

Dell'estinzione e dello scioglimento

1. Il Consiglio dura in carica tre anni. La sola rappresentanza studentesca è rinnovata annualmente.
2. Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale:
 - a) nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
 - b) nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

Articolo 8

Delle elezioni suppletive

1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio quando non sia possibile procedere alla surrogazione dei membri decaduti dalla carica ossia nel caso di esaurimento della lista di provenienza;

:

2. Le elezioni suppletive nei casi previsti sono indette dal Dirigente Scolastico e si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'Ordinanza Ministeriale 215/91 e testi modificativi e integrativi seguenti. La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna secondo le indicazioni del MIUR.

3. Anche i membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

Articolo 9

Della proroga della legislatura

1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.

2. I rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Articolo 10

Dei Consiglieri

1. I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti per decadenza dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all'articolo 8.

2. I Consiglieri che non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente. I motivi dell'assenza si intendono giustificati quando il Consigliere che non può presenziare alla riunione ha cura di giustificarsi prima dell'incontro con il Dirigente scolastico.

3. Il Consiglio deve prendere atto dell'avvenuta decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. L'Organo subisce la relativa modifica strutturale rispetto al numero dei componenti in carica. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertarne il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.

4. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio.

5. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. In prima istanza il Consiglio può invitare il Consigliere a cambiare proposito, ma se questi rifiuta, l'Organo ne deve prendere atto e le dimissioni diventano definitive ed irrevocabili. Sino a quel momento il Consigliere fa parte dell'Organo a tutti gli effetti.

Articolo 11

Degli interventi esterni

1. Il Dirigente o il Consiglio, previa delibera assunta a maggioranza dei presenti, possono decidere di invitare figure esterne ed anche estranee all'Istituto, ossia figure non contemplate nell'art. 15 comma 4 di questo Regolamento, ad intervenire alle sue sedute a titolo consultivo e limitatamente a uno o più punti specifici

dell'ordine del giorno. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione della loro relazione e del loro parere sulla materia specifica.

2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'Istituto, per competenze specifiche e in quanto membro della Giunta Esecutiva, può partecipare a titolo consultivo, quando la maggioranza dei Consiglieri o il Dirigente scolastico lo ritengano opportuno, alle sedute del Consiglio d'Istituto, fornendo i chiarimenti e i pareri richiesti.

Art. 12

Della revoca del mandato al Presidente e ai membri della Giunta

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

2. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vice Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

3. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all'appello nominale.

4. In caso di persistente parità nell'appello nominale prevarrà il voto del Presidente, del Vice Presidente o del Consigliere più anziano nel caso previsto dal comma 2 di questo articolo.

Parte Seconda. Dell'Attività del Consiglio

Articolo 13

Della convocazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio secondo una scansione atta a garantire la funzionalità dell'Organo, il rispetto delle diverse scadenze e dei principi di necessità o opportunità. Il Presidente può delegare la convocazione ad altro Consigliere.
2. Il Presidente ha l'obbligo di indire la convocazione del Consiglio quando venga richiesto dal Presidente della Giunta, ossia dal Dirigente Scolastico, oppure da un terzo dei Consiglieri. La convocazione rimane invece a sua discrezione quando la richiesta provenga da un numero inferiore di Consiglieri.
3. La richiesta di convocazione da parte di un terzo dei Consiglieri – sottoscritta dai Consiglieri richiedenti – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione e il termine temporale per lo svolgimento della seduta medesima.
4. Il Presidente ha facoltà di posticipare motivatamente la convocazione, previo accordo con i richiedenti.
5. Il Consiglio è convocato almeno 3 volte per anno scolastico (dal 1° settembre al 31 agosto successivo).
6. L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio d'Istituto anche sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e delle richieste eventualmente espresse da almeno un terzo dei Consiglieri in carica e/o dalla maggioranza della Giunta. Tali richieste dei Consiglieri o della Giunta possono essere presentate oralmente nel corso della seduta precedente e contestualmente verbalizzate ovvero presentate in tempo utile e in forma scritta al Presidente.
7. L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. è integralmente a disposizione dei Consiglieri presso la sede almeno contestualmente all'invio della convocazione ordinaria o straordinaria e secondo i tempi specificati dal comma 8 lettera g del presente articolo. Essi possono altresì richiedere di avere copia della documentazione per la quale ritengano sia necessario un esame particolarmente approfondito. Ad ogni buon conto, tutto il materiale i cui dati lo consentano e già predisposto in formato digitale deve essere inoltrato come PDF tramite posta elettronica a tutti i Consiglieri.
8. L'atto di convocazione:
 - a) deve essere emanato dal Presidente del Consiglio;
 - b) deve avere forma scritta;
 - c) deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico ed indicare il giorno, l'ora di inizio e il luogo della riunione;
 - d) deve fare menzione dell'eventuale esclusione del pubblico dalla seduta, o da parte di essa, quando sia prevista la discussione di argomenti riservati concernenti persone, così come dell'eventuale invito a rappresentanze esterne di cui all'art. 11 comma 1;
 - e) deve indicare esplicitamente se trattasi di seduta straordinaria;
 - f) deve essere consegnato a tutti i Consiglieri anche a mezzo PEC o E-MAIL;
 - g) deve essere recapitato agli interessati ed esposto all'albo della scuola con congruo preavviso, in via ordinaria non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. Nel caso di seduta straordinaria, che è tale per evidenza dei fatti, il preavviso può essere minore, comunque non inferiore a 2 giorni. Nei Consigli straordinari l'ordine del giorno deve essere ristretto agli argomenti oggetto di urgenza;
9. L'omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio che non abbia potuto partecipare, comporta, su richiesta del Consigliere escluso, l'illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte.

10. La data e l'orario di convocazione devono tener nel dovuto conto gli impegni dei Consiglieri per favorirne la più estesa partecipazione al Consiglio.

Articolo 14

Dell'Ordine del Giorno

1. L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente secondo quanto previsto dall'art.13 comma 6 del presente regolamento.
2. Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto così come individuati dalla normativa vigente tra cui il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n° 44 e i testi normativi afferenti all'autonomia scolastica.
3. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio all'unanimità dei presenti può decidere anche un diverso ordine di trattazione.
4. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può deliberare su argomenti diversi da quelli iscritti inserendoli nelle Varie ed eventuali. Tuttavia, con voto unanime e solo nel caso siano presenti tutti i Consiglieri, l'Organo può decidere in via eccezionale di inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno per la relativa delibera.
5. I punti dell'o.d.g. eventualmente non trattati verranno di norma inseriti nell'o.d.g. della seduta successiva.

Articolo 15

Della seduta

1. La seduta è la riunione dei membri del Consiglio in cui vengono discussi e deliberati gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'organo è validamente costituito, e perciò può deliberare, quando siano presenti la metà più uno dei componenti in carica nel momento in cui si sta provvedendo a deliberare.
3. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa senza interruzioni. Il Segretario prende nota dei Consiglieri che escono ed entrano nel luogo deputato all'incontro. Se l'uscita dei Consiglieri fa venir meno il numero legale, il Presidente sospende o scioglie l'adunanza a seconda che gli interessati dichiarino di assentarsi temporaneamente o in via definitiva.
4. Alle sedute del Consiglio d'Istituto, in conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77, possono assistere gli elettori delle componenti del Consiglio stesso. Quando la seduta si svolga in presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti concernenti persone. Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio negli spazi ad esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso. L'affluenza del pubblico può essere limitata in relazione alla normale capienza ed alla idoneità della sala in cui si svolge la seduta.
5. L'accertamento del titolo di elettore può essere oggetto di verifica attraverso l'esibizione di un documento di identità laddove la persona non sia immediatamente riconoscibile come elettore da un membro del Consiglio.
5. Alle discussioni possono occasionalmente intervenire figure esterne su invito e limitatamente ai punti dell'ordine del giorno per i quali sono stati interpellati.
6. Per il mantenimento dell'ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinario svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

7. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere in corso di assemblea che si proceda alla verifica del numero legale.

Articolo 16

Della discussione

1. La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno, salvo eccezione e comunque secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

2. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire su ogni argomento all'ordine del giorno chiedendo la parola al Presidente per un massimo di tre volte, ciascun intervento non potrà protrarsi più di 3 minuti anche nel caso si tratti di replica. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al Consigliere che ne faccia richiesta.

3. Il Presidente dà la parola nell'ordine di richiesta, avendo cura che tutti possano esprimersi in egual misura. Ha la precedenza chi chiede la mozione d'ordine.

4. Nessuno può interrompere gli oratori che si attengano a regole di correttezza e al rispetto del presente regolamento.

5. La discussione può essere chiusa anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri per l'immediata espressione di voto, fatte salve le dichiarazioni di voto che si possono esprimere anche nel caso di scrutinio segreto.

6. Non sono consentite divagazione ed osservazioni estranee all'argomento in discussione. In caso di inosservanza il Presidente, dopo aver richiamato all'ordine il Consigliere, può togliergli la parola.

7. Prima della discussione di un argomento all'odg, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine di cui al comma 3 del presente articolo per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.

8. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'odg al quale la mozione stessa si riferisce.

9. L'argomento posto in discussione può essere approvato, con o senza modifiche, respinto oppure rinviato.

Articolo 17

Della votazione

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, hanno luogo le eventuali dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto.

2. La dichiarazione di voto può essere, per scelta del dichiarante, presentata anche in forma scritta, debitamente firmata, e divenire allegato al verbale della seduta secondo quanto previsto nell'art. 19 commi 7 e 8 di questo regolamento.

3. Le votazioni sono aperte dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

4. La votazione può avvenire: a) per modalità palese con alzata di mano; b) per modalità palese con appello nominale e con registrazione del voto; c) per scrutinio segreto, modalità obbligatoria quando si faccia questione di persone.

5. In caso di votazione segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto e di spoglio. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.

6. Nel caso in cui in una votazione vi siano, o anche prevalgano, le astensioni, la delibera è comunque valida con riferimento ai soli voti favorevoli e/o contrari che sono voti "validamente espressi" secondo le previsioni del testo unico d. lgs 297/94 art. 37 co 3. La maggioranza assoluta dei voti "validamente espressi" consiste in un numero di voti pari alla metà più uno di essi.

7. I rappresentanti degli studenti che hanno compiuto il 18° anno di età hanno voto deliberativo in tutte le materie trattate. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo su argomenti di natura finanziaria. Essi tuttavia hanno diritto di partecipare alla discussione anche di detti argomenti al pari degli altri Consiglieri.

8. Le deliberazioni per voto palese sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le votazioni a scrutinio segreto si fa riferimento ai relativi articoli di questo regolamento.

9. Si astengono obbligatoriamente dalla votazione i Consiglieri direttamente o indirettamente interessati da una delibera.

10. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa.

Articolo 18

Delle deliberazioni

1. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi con valore decisionale contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni. Detto termine decorre dalla data di pubblicazione della delibera.

2. In presenza di ricorso, l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'Organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere la delibera esecutiva.

3. Il Consiglio prima di deliberare, quando lo ritenga opportuno, può decidere di rinviare la propria deliberazione ad un momento successivo all'espressione in merito degli altri Organi Collegiali, con i quali opera in forma coordinata, e/o delle regolari assemblee dei genitori e degli studenti.

4. Il Consiglio può altresì esprimere pareri e proposte.

Articolo 19

Del verbale

1. Il verbale è un atto giuridico che certifica le azioni giuridicamente rilevanti intervenute nel corso della seduta cui si riferisce al fine di dar conto del corretto iter di formazione della volontà collegiale; esso è coperto dalla cosiddetta "fede privilegiata", di cui all'articolo 2700 del Codice Civile, e pertanto fa fede fino a querela di falso presentata all'Autorità Giudiziaria.

2. I verbali sono numerati progressivamente a partire dal numero 1, per la seduta di insediamento del nuovo Consiglio, sino al termine della legislatura dell'Organo in carica e parimenti si procede con le delibere in essi contenute.

3. Il verbale in forma integrale e in estratto è compilato dal Segretario del Consiglio in cartelle stampate da file digitale, numerate a partire da 1 e siglate una per una a sua cura.

3. La copia da conservare agli atti va fissata a cura dell'Ufficio di Segreteria ad apposito registro a pagine numerate. Ciascuna cartella è vidimata attraverso il timbro della scuola, avendo cura che parte dello stesso timbro risulti posta sul foglio del verbale e parte sulla pagina del registro.

4. Il Presidente e il Segretario lo sottoscrivono. Se il verbale non è sottoscritto dal Segretario l'atto è nullo. Se il Presidente non lo vuole sottoscrivere, l'atto è valido, ma il Segretario dovrà annotare le ragioni di tale decisione da parte del Presidente.

5. Il verbale, in quanto atto giuridico, può essere redatto esclusivamente da Consiglieri in possesso della capacità giuridica di cui all'articolo 2 del Codice Civile, ovvero da Consiglieri maggiorenni.

6. Nel verbale si dà sempre atto della legalità della seduta, indicando ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, i nominativi, con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti. Vengono altresì riportati materia trattata, discussione, interventi rilevanti, pareri, eventuali sospensioni dei lavori e allontanamenti, nota di eventuali dichiarazioni di voto, le deliberazioni con il numero dei votanti, i voti favorevoli, i voti contrari, gli astenuti, i voti nulli o le schede bianche nel caso di votazione a scrutinio segreto, nonché la proclamazione dei risultati.

7. Il documento può essere corredato da allegati che ne costituiscono parte integrante, conservati e predisposti a cura della Segreteria.

8. I singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni di voto; in tal caso il richiedente provvederà, seduta stante, a consegnare al Segretario comunicazione scritta contenente la sua dichiarazione debitamente firmata da allegare al verbale.

9. Il verbale può non essere letto quando tutti i Consiglieri lo ritengano opportuno; deve essere invece letto nel caso in cui anche solo uno dei Consiglieri ne chieda la lettura. Se nessun Consigliere muove osservazioni, esso si intende approvato all'unanimità senza votazioni e specifica delibera, registrandolo come approvato nel verbale della seduta in corso, se vi sono osservazioni si procede per delibera con votazione palese per alzata di mano. Nel verbale relativo alla seduta in corso si prende nota delle eventuali rettifiche.

10. Il verbale quando approvato, anche con le eventuali rettifiche, non può più subire modificazione alcuna a richiesta dei membri.

11. Del verbale viene ricavato un estratto con le sole delibere da rendere pubblico attraverso l'albo pretorio; il verbale resta a disposizione secondo quanto disposto dal seguente art 20.

12. L'estratto del verbale è predisposto dal Segretario. Il Dirigente e il DSGA ne attestano la conformità all'originale.

Articolo 20

Della pubblicità degli atti

1. La convocazione del Consiglio con relativo ordine del giorno, nei tempi stabiliti sia per la riunione ordinaria che straordinaria, è esposta all'albo della sede centrale.

2. Il verbale e il relativo estratto sono consegnati in tempo utile dal Segretario del Consiglio al Dirigente scolastico che ne dispone pubblicazione, conservazione e usi. Sull'estratto del verbale relativo alle sole delibere, che è oggetto di affissione, il Dirigente attesta, in calce alla copia medesima, la data in cui questa è avvenuta.

3. L'estratto del verbale relativo alle sole delibere viene pubblicato all'albo pretorio della sede centrale, e dove le indicazioni di legge lo prevedano, entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio e deve rimanere esposto per un periodo di 10 giorni.

4. Il verbale e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'istituto entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio e restano a disposizione delle figure di cui al successivo

comma 5 per 10 giorni, previa richiesta al Dirigente che farà oggetto di riservatezza le delibere e gli atti relativi a persone che non abbiano disposto diversamente .

5. Hanno diritto ad accedere agli atti, con semplice richiesta al Dirigente, il personale docente e ATA dell'Istituto, gli studenti e i genitori degli studenti iscritti. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente.

6. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al precedente comma 5, possono avere accesso agli atti amministrativi esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Gli interessati presentano formale istanza di accesso al Dirigente scolastico. L'accesso è consentito in ottemperanza al principio di trasparenza e nel rispetto della tutela della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati di cui ai d.lgs 196/2003 e d.m.305/2006.

Articolo 21

Dei luoghi di riunione

1. Le sedute si tengono in luogo capiente e idoneo ad ospitare anche gli eventuali interessati ad assistere all'incontro, individuati secondo quanto indicato nell'art.15 comma 4 di questo Regolamento.
2. Nella convocazione viene data opportuna comunicazione del luogo di riunione individuato dal Presidente.
3. Il luogo di riunione può essere anche al di fuori dell'Istituto scolastico.

Articolo 22

Della Commissione di lavoro

1. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio interno, per materie di particolare importanza ovvero che richiedano un dettagliato lavoro preparatorio, Commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità delle componenti e delle posizioni.
2. Le Commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.
3. Le Commissioni di lavoro esprimono le proposte elaborate al Consiglio nel rispetto del termine di tempo fissato preventivamente.
4. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono interpellare esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti e non docenti.

Articolo 23

Delle variazioni al Regolamento

Il Consiglio d'Istituto può, a maggioranza assoluta dei componenti, richiedere aggiunte o modifiche al presente Regolamento, facendo richiesta in tempi congrui al Presidente di inserire il relativo punto nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Articolo 24

Dei casi non contemplati nel Regolamento

Per tutti i casi che si presentino nello svolgimento degli affari del Consiglio, e che non siano previsti e disciplinati dal presente Regolamento e dalle norme legislative, provvede il Presidente.

